

Assicurazione Infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
-DIP aggiuntivo Danni-

Compagnia: Donau Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Danubio Infortuni

Data documento: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Donau Versicherung AG – Vienna Insurance Group.

Sede legale e direzione generale in Schottenring, 15, 1010 Vienna (Austria);

Sede secondaria (Rappresentanza Generale per l'Italia) in Via B. Quaranta, 45, 20139 Milano, tel.: +39028975691, fax n.: +390289756920;

Sito internet: www.donauassicurazioni.it; e-mail: info@donauassicurazioni.it; PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it.

La Compagnia esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Austria, denominata "Finanzmarktaufsicht – FMA".

La Compagnia è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ai sensi dell'Articolo 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private"), ed è iscritta nell'Elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il Codice Impresa D867R al n. I.00067.

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia risultante dall'ultimo bilancio approvato nel 2017 è di 90,65 milioni di Euro (di cui € 62,05 milioni per il ramo danni ed € 28,60 milioni per il ramo vita).

Il capitale sociale è pari a 16,57 milioni di Euro (di cui € 10,36 milioni per i rami danni ed € 6,21 milioni per i rami vita).

Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 74,08 milioni di Euro (di cui € 51,70 milioni per i rami danni ed € 22,38 milioni per i rami vita).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari al 229,20%.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), sono disponibili sul sito al seguente link: <https://www.donauversicherung.at/die-donau/unternehmensberichte/>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa polizza assicura gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'espletamento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate, oppure nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Il cosiddetto "rischio in itinere" si intende compreso nelle attività professionali e si intende come definito e disposto dal Decreto Legislativo n. 38/2000.

È considerato Infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza diretta ed esclusiva, abbiano determinato la Morte, l'Invalidità permanente oppure l'Inabilità Temporanea.

Sono altresì compresi nella copertura assicurativa:

- a parziale deroga dell'Art. 1900 del Codice Civile, gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato;
- a parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato attivamente.

Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non era fisicamente integro e sano sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI:

ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI	La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto, corrisponderà salvo eventuali esclusioni, le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di Invalidità Permanente anche nel caso in cui gli avvenimenti di cui sopra non cagionino direttamente l'Infortunio. La Società corrisponderà le indennità di cui sopra nel caso in cui l'Infortunio, la morte o le lesioni organiche permanenti dell'Assicurato siano causate dalla zona, dal clima o da altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento).
LIMITAZIONE RELATIVA ALLE ERNIE	Con riferimento alle ernie addominali traumatiche si dà atto che: • nel caso in cui l'ernia anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un'indennità a titolo d'Invalidità Permanente non superiore al 10% della somma assicurata per il caso d'Invalidità Permanente totale; • qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto unicamente l'Indennizzo per il caso d'Inabilità

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



	<p>Temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora insorga contestazione circa la natura o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al collegio medico.
COMMORIENZA DEI CONIUGI	Qualora il medesimo Infortunio indennizzabile ai sensi della Polizza provochi la morte dell'Assicurato e del coniuge o del convivente more – uxorio, la Società liquida ai figli minorenni dell'Assicurato, purché con lo stesso conviventi e che risultino Beneficiari dell'Assicurazione, l'Indennizzo previsto in Polizza per il caso di morte aumentato del 100%, e fino ad un massimo d'aumento di €. 110.000,00 .
SUPERVALUTAZIONE DELLA INVALIDITA' PERMANENTE	Qualora a seguito dello stesso evento indennizzabile ai sensi della Polizza, l'Assicurato riporti postumi invalidanti superiori al 60%, la Società corrisponderà allo stesso il 100% della somma assicurata in Polizza.
SPESE DI RIMPATRIO	Qualora dall'Infortunio derivi una Invalidità Permanente indennizzabile ai sensi della Polizza superiore al 5%, e lo stesso Infortunio richieda l'immediato rimpatrio dell'Assicurato infortunato con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute fino alla concorrenza di €. 2.500,00, su presentazione di regolare documentazione.
RIMPATRIO DELLA SALMA	In caso di decesso avvenuto all'estero a seguito di evento indennizzabile ai sensi della Polizza, la Società rimborsa agli eredi le spese sostenute per il trasporto della salma in patria entro il limite massimo di € 3.000,00. Non sono indennizzabili le spese funerarie.
DANNO ESTETICO	In caso di Infortunio che comporti, oltre ad un Indennizzo a titolo di Invalidità Permanente, anche conseguenze di carattere estetico al viso, la Società rimborserà un ulteriore importo massimo di €. 5.000,00 per le spese documentate e sostenute dall'Assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.
PRATICA SPORTIVA	<p>A parziale deroga di quanto indicato in polizza si conviene che l'assicurazione è estesa, eccezion fatta per la garanzia di Inabilità Temporanea, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - competizioni e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, sempreché praticati a livello non professionale. <p>In questi casi l'indennizzo per invalidità permanente dovuto a termini di polizza è ridotto del 30%, e il rimborso spese di cura dovuto a termini di polizza è effettuato previa detrazione di uno scoperto del 30%.</p>
BUONA FEDE	L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
POLIOMIELITE - MENINGOENCEFALITE	<p>La copertura assicurativa comprende i postumi della poliomielite nonché della meningoencefalite trasmessa dal morso della zecca qualora la Malattia venga accertata sierologicamente e si manifesti non prima di 15 giorni dall'inizio della copertura assicurativa e non oltre 15 giorni dopo la cessazione della stessa.</p> <p>Per volta della Malattia (momento in cui si verifica l'Infortunio) deve considerarsi il giorno in cui per la prima volta viene consultato un medico dopo la diagnosi di poliomielite o meningoencefalite.</p> <p>L'Indennizzo viene corrisposto solo in caso di morte o di Invalidità permanente. L'Indennizzo è limitato nell'ambito della somma assicurata, ad Euro 50.000,00.</p>
FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI	<p>Le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia alla scheda di polizza.</p> <p>Si conviene che non verrà corrisposto alcun Indennizzo per l'Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale.</p> <p>Se invece essa risulterà superiore al 3% della totale l'Indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.</p> <p>In caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 10% la Franchigia di cui sopra si intende annullata.</p> <p>Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.</p> <p>Meccanismo di funzionamento della franchigia:</p> <p>1° esempio Somma assicurata I.P. € 120.000,00 Danno 5% I.P. Franchigia di polizza assoluta 3% I.P. Indennizzo € 6.000,00 – € 3.600,00 = € 2.400,00</p> <p>2° esempio Somma assicurata I.P. € 120.000,00 Danno 3% I.P. Franchigia di polizza assoluta 3% Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è pari alla franchigia.</p> <p>3° esempio</p>

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



	<p>Somma assicurata I.P. € 120.000,00 Danno 7% I.P. Franchigia di polizza relativa 3% al 15% Indennizzo € 8.400,00 – € 3.600,00 = € 4.800,00</p> <p>4° esempio Somma assicurata I.P. € 120.000,00 Danno 16% I.P. Franchigia di polizza relativa 3% al 15% Indennizzo € 19.200,00 per assorbimento franchigia .</p>
RIVALSE	La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.
FORO COMPETENTE	Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia Consumatore ai sensi di legge il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non sia Consumatore ai sensi di legge il foro competente è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario cui è affidata la gestione del Contratto.
ULTERIORI GARANZIE CON PREMIO AGGIUNTIVO	INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA L'Assicurazione è estesa al caso di Invalidità permanente derivante da Malattia (purché non rientrante tra le esclusioni elencate) che insorga nel corso del Contratto e che si manifesti nei 12 mesi successivi alla sua scadenza.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE	La garanzia viene prestata per il capitale massimo indicato in Polizza per ogni persona e la liquidazione del danno avviene quando l'Invalidità accertata è superiore alla Franchigia stabilita. La percentuale di invalidità permanente viene accertata con riferimento alla Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente allegata al DPR 30/6/1965 n. 1124 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
FRANCHIGIA	Relativamente alla garanzia invalidità permanente da malattia è prevista una franchigia del 24%, dal 25% al 66% la liquidazione avviene tramite uno schema previsto in polizza, dal 66% la liquidazione avviene sull'intero capitale assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Relativamente alla garanzia infortuni non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
	<p>Relativamente alla garanzia facoltativa Invalidità Permanente da Malattia sono escluse dall'Assicurazione le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • malattie e/o invalidità preesistenti alla stipulazione della Polizza; • malattie professionali, mentali e del sistema nervoso; • malattie per abuso di alcolici o per uso non curativo di farmaci, stupefacenti e simili; • trattamenti estetici; cure dimagranti e dietetiche; • malattie da fonti radioattive; • guerra ed insurrezione; • sindrome da immunodeficienza acquisita.



Ci sono limiti di copertura?

! Ulteriori casi di limitazioni	<ul style="list-style-type: none"> ! Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più delle affezioni o malattie indicate nel DIP nel corso del Contratto costituisce causa di cessazione dell'Assicurazione. ! Qualora l'Assicurato compia i 75 anni di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva. ! In nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito del medesimo Sinistro, un Indennizzo complessivo superiore a € 5.000.000,00 qualunque sia il numero degli assicurati sinistrati, anche su diverse assicurazioni stipulate con la Società. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano tale limite, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite ed il totale degli indennizzi conteggiati. ! Sono esclusi dalla copertura assicurativa i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclubs, del Contraente o dell'Assicurato. ! La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di Guerra per il periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.
--	---



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

! Relativamente alla garanzia facoltativa Invalidità Permanente da Malattia la copertura assicurativa è prestata in favore di persone di età non superiore ai 65 anni.



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>La denuncia del sinistro con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società od all'Intermediario cui è assegnata la Polizza, entro 5 giorni lavorativi dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art 1913 del Codice Civile.</p> <p>In seguito all'Infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato dovrà inviare, ad intervalli non superiori a 30 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'Infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società.</p> <p>Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.</p> <p>Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia il grado di Invalidità Permanente viene valutato non prima che sia decorso un anno dalla data della denuncia della Malattia.</p> <p>Ricevuta la documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità dovuta, dandone comunicazione all'interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento.</p> <p>La valutazione dell'Invalidità Permanente da Malattia viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965.</p> <p>Nei casi di Invalidità Permanente non previsti dal Testo Unico, la valutazione è concordata dal medico dell'Assicurato con il consulente medico della Società.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di indennizzo si prescrivono in 2 anni.</p>
Aggravamento o diminuzione del rischio	<p>Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Di seguito si illustrano in forma esemplificativa una ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.</p> <p>Esempio per la garanzia infortuni</p> <p>Al momento della stipulazione del contratto il Contraente, dipendente di una fonderia ha dichiarato che la professione svolta è di impiegato amministrativo.</p> <p>A seguito della partecipazione a corsi di formazione tecnica viene deciso il reimpiego in mansioni comportanti partecipazione manuale all'attività svolta.</p> <p>Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, per i danni pagati ai terzi danneggiati.</p>
Obblighi del Contraente / Assicurato	<p>Il Contraente / Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre polizze per le stesse persone e per gli stessi rischi contemplati dalla presente Polizza. In caso di omissione di tale comunicazione decade dal diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. La Società entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra può recedere dal Contratto con un preavviso di quindici giorni.</p> <p>Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.</p> <p>Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.</p> <p>In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'onere del pagamento del Premio per il periodo di Assicurazione in corso, si impegna a trasferire all'acquirente gli obblighi derivanti dal Contratto.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>La Società entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esistenza di altre polizze per le stesse persone e per gli stessi rischi contemplati dalla presente polizza può recedere dal Contratto con un preavviso di quindici giorni.</p>



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

	<p>In caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.</p> <p>In caso di fusione della società Contraente con una o più società, il Contratto prosegue con la società incorporante o che risulta dalla fusione.</p> <p>Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il Contratto prosegue con la società Contraente nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.</p> <p>In caso di scioglimento della società Contraente o della sua messa in liquidazione il Contratto prosegue fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal Contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.</p>
--	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Diritto di recesso	Dopo ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza e sino al sessantesimo giorno dalla sua definizione, il Contraente o la Società possono recedere dal Contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa metterà a disposizione del Contraente la quota di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Contratto è diretto a persone di età compresa tra 12 e 75 anni, che abbiano una capacità di reddito conseguente da una attività di lavoro e che non svolgano professioni particolarmente esposte a rischi infortunistici



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 25% del premio infortuni, ma l'intermediario al quale ti rivolgerai potrà avere una provvigione inferiore.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
 20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
 E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
 Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
 Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
 n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno inoltrati a: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group – Reclami Assistenza Clienti - Via Bernardo Quaranta, 45 - 20139 Milano - Fax: 02 87369024 - e-mail: reclami@donauassicurazioni.it o tramite il link presente sul sito Internet della Compagnia - www.donauassicurazioni.it/contatti/reclami. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Esclusivamente per lamentele relative al comportamento dell'Agente o dei suoi dipendenti e collaboratori, il reclamo può essere inoltrato oltre che a Donau anche all'Agente con il quale si è entrati in contatto.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, tel: 06.421331 - fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. Fermo quanto sopra, i reclami possono essere indirizzati anche all'Organo di Vigilanza sulle Assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto Wagner Platz 5 A 1090 Wien. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa (Legge 10/11/2014 n.162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato Eventuali controversie tra le parti sull'entità del danno ovvero sulla natura delle riparazioni necessarie possono essere demandate ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: ➤ all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683